

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	131
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	140
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	133
Sui lavori della Commissione	137

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	138
Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	138
ALLEGATO 3 (<i>Testo adottato come testo base</i>)	149

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che l'onorevole Giuseppe Scalia ha cessato di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1 nel testo riformulato, invi-

tando quindi al ritiro degli emendamenti Lanzarin 1.2 e Piffari 1.3, il cui contenuto risulterebbe quindi assorbito. Invita poi al ritiro degli articoli aggiuntivi Zamparutti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore che assorbirebbe il contenuto delle proposte emendative della collega Zamparutti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore. Aggiunge che l'esame del provvedimento in titolo potrebbe essere l'occasione per valutare anche la possibilità di correggere l'errore lessicale contenuto nella norma di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, laddove, da un lato, per mero errore materiale, si fa riferimento, relativamente alle funzioni fondamentali dei comuni, alle attività di « avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani » anziché alle attività di « avvio a smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani », e, dall'altro, viene elencata una tipologia ristretta delle attività nelle quali si estrinseca la complessiva funzione di organizzazione e gestione a livello locale del ciclo dei rifiuti. Rimette quindi all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre tale correzione in sede di esame del provvedimento in titolo, al fine di scongiurare il rischio di una erronea o incerta applicazione in materia di funzioni di organizzazione e gestione a livello locale del ciclo dei rifiuti.

Alessandro BRATTI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal sottosegretario Fanelli.

Tommaso FOTI (Pdl), nell'esprimersi favorevolmente sulla proposta formulata dal rappresentante del Governo, fa presente l'opportunità, ove la Commissione ritenesse di procedere in tal senso, di provvedere anche alla conseguente modifica del titolo del provvedimento in esame.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritiene senz'altro opportuno procedere nella di-

rezione indicata dal rappresentante del Governo per evitare che l'errata scrittura della richiamata norma del decreto-legge n. 78 del 2010 possa produrre seri problemi in sede applicativa.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, prendendo atto delle posizioni espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito, ritiene di poter senz'altro accogliere la proposta formulata dal rappresentante del Governo. In tal senso, formula l'articolo aggiuntivo 1.011 (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che risultano quindi assorbiti dalla votazione testè conclusasi gli emendamenti Lanzarin 1.2 e Piffari 1.3.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che risultano quindi assorbiti dalla votazione testè conclusasi gli articoli aggiuntivi Zamparutti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.011 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1° agosto scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori giungendo alla definizione di un nuovo testo da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, ricorda come in sede di Comitato ristretto sia emersa l'unanime convinzione dell'opportunità di espungere dal testo del provvedimento approvato dal Senato le disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'auto elettrica, anche in considerazione del fatto che disposizioni a sostegno di tale settore produttivo sono contenute nel decreto-legge n. 83 del 2012.

Illustra quindi il nuovo testo del provvedimento (*vedi allegato 2*), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Conclude, infine, formulando l'auspicio che, anche in considerazione dei tempi ristretti per l'approvazione definitiva, su tale testo possa registrarsi un'unanimità di consensi, anche ai fini dell'eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente il nuovo testo illustrato dal relatore.

La Commissione delibera quindi di adottare il nuovo testo del disegno di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, elaborato dal Comitato ristretto, quale testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al nuovo testo adottato come testo

base, alle ore 16 di lunedì, 19 novembre prossimo.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Riforma della legislazione in materia portuale.

Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare un importante provvedimento recante una riforma organica della legge n. 84, approvata dopo un lungo *iter* al Senato.

Sottolinea come il sistema logistico-portuale stia assumendo per l'economia italiana un'importanza strategica se si considera l'accresciuto peso delle economie dell'area asiatica e la centralità del Mediterraneo come rotta di transito del traffico commerciale.

La proposta di legge, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a sog-

getti pubblici quali sono le Autorità portuali e funzioni economiche svolte dalle imprese, si muove lungo cinque direttrici principali: rivede il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione intervenuto dopo la legge n. 84 del 1994 e conseguentemente rivede la classificazione dei porti e i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articolo 1, 2, 7 e 12); rivede la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articolo 3 e 4); opera alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità (articolo 8, 9, 10 e 11); interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17); interviene sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articolo 14, 18 e 19).

Prima di richiamare le disposizioni del provvedimento di competenza della VIII Commissione, fa presente che l'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti. In luogo dell'attuale classificazione dei porti medesimi divisi in due categorie (categoria I: porti finalizzati per la difesa; categoria II: porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale), la nuova classificazione proposta nel provvedimento prevede invece tre categorie: categoria I (porti finalizzati alla difesa); categoria II (porti di rilevanza nazionale e internazionale) categoria III (porti di rilevanza regionale ed interregionale). Mentre viene sostanzialmente ribadita la disciplina attualmente prevista per l'individuazione dei porti finalizzati alla sicurezza nazionale, si prevede, invece, una diversa disciplina per l'individuazione dei porti di interesse nazionale ed internazionale. Mentre l'assetto vigente prevede una descrizione generale dei porti di categoria II (non destinati alla difesa nazionale) come quei porti nei quali si esercitano le attività commerciali, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, rimettendo la distinzione tra le tre classi ad un decreto del Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) sulla

base del traffico, della capacità operativa e dell'efficienza, nel provvedimento si prevede, invece, che i porti di categoria II devono costituire nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. Essi sono sempre individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa inoltre che i porti di categoria II devono essere amministrati da un'Autorità portuale, disposizione invece non prevista a legislazione vigente, laddove ci si limita a precisare che possono essere sede di nuove Autorità portuali i porti di rilevanza internazionale o nazionale, che abbiano registrato nell'ultimo triennio determinati volumi di traffico merci.

Quanto alle disposizioni di interesse della VIII Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 3 che sostituisce l'articolo 5 della legge n. 84/1994, recando una nuova definizione ed una nuova disciplina del piano regolatore portuale. In particolare il comma 3 sostituisce l'attuale previsione normativa recata dal testo vigente del comma 4, che assoggetta i piani regolatori portuali alla sola Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il nuovo testo persegue due finalità: da un lato aggiorna il dettato normativo all'intervenuta legislazione comunitaria in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); dall'altro introduce una speciale procedura per la VAS da applicare ai piani regolatori portuali.

La nuova disciplina della VAS del piano regolatore portuale richiama l'applicazione delle modalità previste dal Codice, ma solamente « per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge ». L'autorità competente alla VAS viene individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti. La norma dispone altresì che i componenti della citata commissione, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze. Quanto alle modalità procedurali e ai termini della speciale procedura di VAS delineata, si prevede infatti che: la verifica di assoggettabilità del piano venga effettuata dalla commissione entro 60 giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 che deve essere trasmesso dall'autorità portuale prima dell'adozione del piano regolatore portuale; la procedura di consultazione deve esaurirsi nei 30 giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare in luogo dei novanta previsti dal codice ambientale; in caso di assoggettabilità del piano alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione, effettuata dall'autorità portuale, della delibera di adozione nella Gazzetta Ufficiale; il parere motivato della commissione deve intervenire entro 30 giorni dal deposito delle controdeduzioni. Il comma dispone, infine, che tutti i termini sono perentori e stabilisce una regola generale di silenzio-assenso, nel momento in cui statuisce che in caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si intendono resi in senso positivo.

Quanto al coordinamento tra VAS e VIA, segnala che il comma 15 dello stesso articolo 3 – oltre a prevedere che l'esecuzione di opere da parte di soggetti pubblici nei porti di categoria I e II sia autorizzata, per le opere di valore superiore a 25 milioni di euro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le opere di importo inferiore, previo parere del competente provveditorato delle opere pubbliche – dispone che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 3. La finalità della norma sembra quella di garantire quell'integrazione tra le procedure di VIA e VAS che già trova una esplicitazione nel comma 3-ter dell'articolo 6 del codice ambientale,

a norma del quale qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. Ciò premesso, richiama comunque l'attenzione sull'opportunità di invitare la Commissione di merito a fare esplicito riferimento al comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152, che, qualora sussistono le condizioni per l'approvazione di un progetto del porto completo, evita un raddoppio delle procedure, visto che la VIA serve comunque, poiché imposta dalle direttive comunitarie (Dir. 2011/92/UE, punto 8, lett. b), per tutti i porti marittimi commerciali e per tutte le opere marittime.

Segnala altresì, quale disposizione di interesse della VIII Commissione, l'articolo 5 che reca modifiche puntuali alla disciplina in materia di dragaggi. La prima modifica, recata dalla lettera a), sopprime il parere della Commissione VIA-VAS (disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 152/2006) in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale. Aggiunge che la soppressione in esame pare giustificarsi alla luce del rinvio, operato dal comma 1 dell'articolo 5-bis, al comma 7 dell'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006, a norma del quale che «se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione». La seconda modifica, recata dalla lettera b), interviene sulle condizioni da rispettare – ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 – per il riutilizzo dei materiali dragati. Il testo vigente prevede che tali materiali possano essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli

arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*, qualora gli stessi materiali presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai *test* eco-tossicologici.

La lettera *b*) in questione sopprime la parte della richiamata disposizione che richiede che il materiale da riutilizzare abbia caratteristiche analoghe « al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo », mantenendo invece la condizione circa l'idoneità con riferimento al sito di destinazione: la norma pare finalizzata ad ampliare e semplificare le possibilità di riutilizzo dei materiali dragati.

La terza modifica, recata dalla lettera *c*), novella il comma 2, lettera *c*), dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994, sopprimendo un richiamo al decreto previsto dal comma 6 su cui incide la successiva lettera *d*) che, novellando proprio il comma 6, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture) per la definizione delle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e non anche, come prevede il testo vigente, per le modalità a cui invece fa riferimento la lettera *c*) del comma 2, che viene quindi soppressa.

Infine, segnala l'articolo 17 che sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84/1994 relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente viene eliminato il rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni: tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali e viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica.

In particolare la normativa introdotta prevede che: l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possono concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore a imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi alle imprese non concessionarie; possono essere oggetto di concessione anche la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare; la durata della concessione è determinata dall'Autorità portuale (o dalla Regione o dall'ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario; può essere richiesta la proroga della durata della concessione in caso di concessionari che danno corso a investimenti in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma e oggetto di valutazione nella procedura ad evidenza pubblica; il concessionario può chiedere che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area oggetto della concessione sia anticipata rispetto alla scadenza naturale a fronte di un programma di investimenti ulteriori e purché siano trascorsi due terzi della durata della concessione; l'atto di concessione è adottato in esito ad una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità; l'Autorità portuale può derogare alla regola della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica, relativamente agli spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue; il concessionario deve esercitare direttamente l'attività oggetto della concessione, anche se l'Autorità portuale può autorizzare la *sub*concessione a terzi di una parte delle aree, per lo svolgimento di attività secondarie, purché non si tratti di

attività qualificate come operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione sulla assoluta gravità dei fenomeni di dissesto idrogeologico che nei giorni scorsi e ancora in queste ore stanno colpendo tragicamente vaste aree del Paese. Al riguardo, nell'esprimere, a nome di tutti i deputati del Partito Democratico, i sentimenti di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni ancora una volta così duramente colpite dalle calamità naturali, rivolge un forte appello ai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione affinché si adoperino, con risolutezza, presso i rappresentanti di gruppo e i colleghi della Commissione Bilancio (presso la quale sono in corso di esame gli emendamenti al disegno di legge di stabilità) per reperire tutte le risorse indispensabili, non solo per far fronte all'emergenza in atto, ma anche e soprattutto per mettere in campo, come da troppo tempo il Partito Democratico chiede al Governo in carica e a quello che lo ha preceduto, un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Al riguardo, anche cogliendo l'occasione della partecipazione del sottosegretario Fanelli ai lavori della Commissione, sottolinea che per il Partito Democratico la questione non si risolve solo nella individuazione nella legge di stabilità di risorse adeguate alla gravità dell'emergenza in atto in diverse regioni e della più generale situazione di dissesto idrogeologico in cui versa la quasi totalità del territorio nazionale, ma anche nella definizione, nella stessa legge di stabilità in

corso di esame presso la V Commissione, di misure normative che escludano dal patto di stabilità interno le spese degli enti territoriali per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Conclude, quindi, ribadendo l'appello al Governo e a tutti i gruppi parlamentari affinché operino concretamente per il reperimento delle risorse indispensabili per la messa in campo di politiche preventive di difesa del suolo adeguate alla gravità della situazione nella quale si trova ormai quasi tutto il territorio nazionale.

Franco STRADELLA (PdL) nel concordare con quanto rilevato dalla collega Mariani, segnala l'opportunità che la Commissione proceda al più presto all'audizione del dottor Pietro Ciucci, nella sua qualità di amministratore unico dell'ANAS e di amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A., in merito alla situazione attuale e alle prospettive di azione di tale società, anche in relazione alle recenti misure adottate dal Governo in ordine alla questione della realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), nel condividere pienamente i contenuti del forte appello lanciato dalla collega Mariani, richiama ancora una volta il rappresentante del Ministero dell'ambiente, come ha già avuto modo di fare in sede parlamentare, alla necessità di vigilare con la massima attenzione, nell'ambito della compagine governativa, affinché le già scarsissime risorse a disposizione del dicastero per la difesa del suolo non siano più stornate per altri scopi, come, purtroppo, è accaduto in occasione del finanziamento delle misure a sostegno dell'auto elettrica o del risanamento del sito dell'ILVA di Taranto. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo anche con quanto richiesto dal collega Stradella circa l'audizione del dottor Pietro Ciucci.

Armando DIONISI (UdCpTP) concorda con quanto detto, in modo chiaro e forte, dalla collega Mariani in ordine alla prio-

ritaria necessità di individuare, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2013, risorse adeguate alla gravità dell'emergenza in atto e all'esigenza di adottare un piano straordinario di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio nazionale. Aggiunge che, in questa direzione, i gruppi parlamentari e lo stesso Governo devono fare ogni sforzo, richiamando anche le istituzioni europee al dovere di farsi carico della gravità della situazione in cui versano molte regioni italiane, e quindi verificando la possibilità di utilizzare fondi comunitari oltre a quelli nazionali che Governo e Parlamento devono prontamente reperire, pur nella difficile congiuntura economico-finanziaria.

Manuela LANZARIN (LNP) esprime piena condivisione per quanto detto dalla collega Mariani. Peraltro, nel ricordare l'impegno costante, durante tutta la legislatura, della VIII Commissione per aumentare le risorse per la difesa del suolo e per il varo di un programma nazionale straordinario di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, denuncia le recenti scelte del Governo in carica che hanno portato addirittura allo storno dei pochi fondi disponibili per scopi diversi e molto meno importanti della difesa del suolo. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo con la richiesta del collega Stradella di procedere all'audizione del dottor Pietro Ciucci e stigmatizzando il comportamento del Governo che ha impedito, come richiesto dal gruppo della Lega Nord, di utilizzare le ingenti risorse previste nel disegno di legge di stabilità sulla questione del Ponte sullo Stretto di Messina per uno scopo ben più importante come quello della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Agostino GHIGLIA (PdL) si dichiara in disaccordo con quanto detto dalla collega Lanzarin sulla questione del Ponte sullo Stretto di Messina, per la cui realizzazione il Governo avrebbe dovuto procedere con maggiore decisione.

Quanto all'appello rivolto dalla collega Mariani affinché siano individuate, in sede

di esame della legge di stabilità, tutte le risorse e le misure normative necessarie per far fronte alla gravità della situazione di dissesto idrogeologico in cui versano ormai vaste aree del territorio nazionale, sottolinea il fatto che tutti i gruppi si sono adoperati in tal senso, presentando specifici emendamenti al disegno di legge di stabilità in corso di esame presso la V Commissione. Ritiene quindi che molto dipenda ormai dalla capacità e dalla effettiva volontà del Governo di tradurre in atti e norme l'unanime convinzione dei gruppi parlamentari della necessità di dare una risposta efficace e tempestiva all'annosa questione del dissesto idrogeologico nel Paese.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».

C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta dell'8 novembre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore ha illustrato il provvedimento e il Governo ha chiesto un supplemento di istruttoria al riguardo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, effettuato il supplemento di istruttoria, esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4913 come risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come testo base.

Comunica quindi i deputati in missione e le sostituzioni pervenute.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2 e 3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

Raffaella MARIANI (PD) esprime soddisfazione per la positiva conclusione dei lavori della Commissione e per l'approvazione di un provvedimento che auspica possa rappresentare un contributo positivo

per una più efficiente gestione del parco del Gran Paradiso. Coglie altresì l'occasione per ribadire ancora una volta la difficile situazione in cui sono costretti ad operare oggi i parchi nazionali, formulando l'auspicio che sia al più presto possibile affrontare in termini complessivi ed organici le questioni che riguardano il rafforzamento e il migliore funzionamento di questi enti fondamentali per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei territori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, sottolinea positivamente il fatto che essa rappresenti un contributo concreto per restituire dignità alle comunità e alle popolazioni che vivono nei territori dei parchi nazionali.

Renato Walter TOGNI (LNP), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Piffari, esprime un sentito ringraziamento, anche a nome del collega Nicco, a tutti i colleghi deputati per il positivo esito dei lavori della Commissione, formulando l'auspicio che sia possibile giungere prima della fine della legislatura alla sua approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente* fa presente che si passerà alla votazione nominale finale del testo della proposta di legge, adottato come testo base. Avverte, altresì, che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 4913, risultando quindi assorbita la proposta di legge C. 4540.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico delle sedute è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono gestite dai Comuni della regione.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi.

3. È facoltà dei comuni esercitare le funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 1 del presente articolo singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovra comunale.

1. 1. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono esercitate dai comuni secondo la normativa vigente sul territorio nazionale.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi.

1. 1. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, alle funzioni inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti della regione Campania, ivi comprese le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, nonché alla copertura dei relativi costi, si applica il regime ordinario ai sensi della normativa vigente sul territorio nazionale.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono soppressi.

1. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi comprese le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti, e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, nonché l'accertamento, la riscossione e la gestione del tributo comunale di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1-bis. Dal 1o gennaio 2013, i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono abrogati.

1. 3. Piffari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. Ogni comune della Regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani, alle modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata e ogni altro dato relativo alla gestione integrata dei rifiuti. I dati sono gratuitamente accessibili al pubblico.

1. 010. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

Ogni comune della Regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno) e quella pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitate/anno).

Ogni comune della Regione Campania deve altresì rendere pubbliche, annualmente, le modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata; resistenza di convenzioni con i consorzi del sistema CONAI; la percentuale di raccolta differenziata totale; la percentuale di raccolta differenziata da secco; la percentuale di raccolta differenziata da umido ed in particolare i quantitativi effettivamente destinati al recupero di ogni frazione omogenea ottenuta dalla raccolta differenziata (in particolare carta, plastica, vetro, verde, organico e metalli) espressi come percentuale sul totale della raccolta per abitante/anno (in kg).

1. 01. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

I Comuni della Regione Campania devono rendere consultabili, sui loro portali, le deliberazioni dei Consigli Comunali relative alla assimilazione dei rifiuti non pericolosi, provenienti dalle attività economiche (industria, artigianato, commercio e servizi) ai rifiuti urbani.

1. 02. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

I Comuni della Regione Campania presso cui esistono impianti di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani, sono tenuti a pubblicare sui propri siti le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a) e qualità del prodotto in input ed in output.

Per STIR ed impianti di trattamento meccanico biologico, i Comuni della Regione Campania sono tenuti altresì a rendere pubblici i dati sulla quantità (t/a) e la composizione (codice CER) prodotta da ogni impianto e la percentuale inviata in discarica e all'incenerimento. Per i termovalorizzatori i Comuni presso cui esistono gli impianti rendono altresì pubblici i dati relativi alla provenienza dell'input, la produttività energetica e la quantità di scorie prodotte ed i valori delle emissioni prodotte da questi impianti.

I Comuni della Regione Campania presso cui esistono discariche sono tenuti a rendere pubblici sui propri siti istituzionali le seguenti informazioni: numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a) quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a) di codice CER.

- 1. 03.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

I Comuni della Regione Campania rendono pubbliche le tariffe, divise per impianto, per tonnellata di RSU trattata o conferita in discarica. In particolare si fa riferimento a quelle degli impianti di trattamento meccanico biologico, compostaggio, selezione del multi materiale, incenerimento/gassificazione; nonché del conferimento in discarica.

I suddetti Comuni rendono pubbliche le eventuali loro situazioni debitorie nei confronti delle aziende pubbliche e/o private che si occupano nel territorio di trattamento e/o di smaltimento dei RSU.

Ogni Comune della Regione Campania rende altresì pubblico il regime di prelievo sui rifiuti adottato (Tarsu/Tia) e i valori medi dei prelievi applicati.

- 1. 04.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

Ogni comune della Regione Campania deve rendere gratuitamente disponibili ed accessibili al pubblico i dati, di cui alla presente legge, in modalità digitale e in almeno un formato aperto.

- 1. 05.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «avvio e smaltimento e recupero» sono sostituite dalle seguenti: «spazzamento, trasporto, avvio a smaltimento e al recupero».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti».

- 1. 011.** Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B
Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuova-
mente modificato dal Senato.**

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

*(Disposizioni in materia
di Giornata nazionale degli alberi).*

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 10 giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

ART. 2.

*(Modifiche alla legge
29 gennaio 1992, n. 113).*

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio

1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti », le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi », dopo le parole: « neonato residente » sono inserite le seguenti: « e di ciascun minore adottato » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale »;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative »;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al

termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma ».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3.

(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade,

per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 4.

(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al

medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite minimo del 25 per cento del totale annuo.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

ART. 5.

*(Modifica alla legge
27 dicembre 1997, n. 449).*

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i

vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello *sponsor* ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico ».

ART. 6.

(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di « cinture verdi » intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore estiva », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previa intesa con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti *internet*, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

ART. 7.

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità

e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito *internet*, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base

degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di

1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 8.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ALLEGATO 3

**Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
(C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco).**

TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

1. Al comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 » sono sostituite dalle seguenti: « Il Parco nazionale Gran Paradiso ha una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo Parco ».

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al personale dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso » trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.